



REPUBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Salvatore Chiazzese

Presidente f.f.

dott. Guido Petrigli

Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio

Consigliere

dott. Francesco Albo

Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 30/A/2024

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **6820** del

registro di Segreteria, depositato in data, promosso da:

Omissis, nato a *omissis* il *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv.

Emilio Mascheroni (p.e.c.: studiomascheroni@profpec.it), giusta

procura allegata all'atto di appello, ed elettivamente domiciliato presso

il suo studio in Catania, Via Maenza n. 16 nonché presso il domicilio

digitale del difensore;

contro:

- l'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di

Appello della Corte dei conti per la Regione siciliana;

- la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei

conti per la Regione siciliana;

per la riforma della sentenza n. 648/2022 emessa dalla Sezione

giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, decisa nella camera di consiglio del 20 luglio 2022 e depositata il 14 settembre 2022, non notificata.

Esaminati gli atti e documenti di causa

Uditi, all'udienza del 16 novembre 2023, l'Avv. Emilio Mascheroni, per l'appellante, e il V.P.G. Maria Luigia Licastro per l'Ufficio di Procura generale.

Ritenuto in

FATTO

1. La Procura regionale ha convenuto in giudizio il dott. *Omissis*, medico in servizio presso l'Unità Operativa di Chirurgia Generale del P.O. dell'A.R.N.A.S. "Garibaldi" di Catania, per contestargli la responsabilità relativa al danno erariale indiretto cagionato all'amministrazione di appartenenza, pari a € 56.978,37, oltre accessori, a seguito della condanna riportata dall'amministrazione, giusta sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 1629/2017, al risarcimento del danno subito dalla signora *Omissis* per le lesioni subite a causa di una serie di interventi chirurgici cui si era sottoposta, a partire dal 6 dicembre 2007, presso la suddetta struttura, danno poi liquidato con deliberazione del Commissario Straordinario, n. 163 del 20 ottobre 2017.

I fatti causativi del pregiudizio erariale venivano riepilogati dalla Procura attrice nei seguenti termini:

- il 12 giugno 2007 la Sig.ra *Omissis* si sottoponeva ad una visita specialistica chirurgica presso l'A.R.N.A.S. Garibaldi che si concludeva

con la diagnosi di obesità patologica, trattabile chirurgicamente mediante bendaggio gastrico regolabile;

- la paziente, senza alcuna ulteriore valutazione preoperatoria, prestava il suo consenso informato alla sottoposizione all'intervento che veniva eseguito dal Dott. *Omissis*, in video-laparoscopia, il 6 dicembre 2007;

- la degente veniva dimessa il giorno successivo con prescrizione di terapia gastro protettiva e di una visita di controllo da effettuarsi il giorno 20 dicembre 2007;

- in tale data, nel corso della visita di controllo sugli esiti dell'intervento, il Dott. *Omissis* prescriveva una terapia antibiotica a largo spettro della durata di sei giorni;

- nonostante la terapia, la ferita chirurgica tardava a cicatrizzarsi mostrando segni di infezione, sicché si rendeva necessario un intervento chirurgico per la sostituzione del *port* di bendaggio gastrico, in fase di processo settico, che veniva eseguito in data 5 marzo 2008; ad esito dell'intervento, la paziente veniva dimessa con diagnosi di "*obesità patologica malfunzionamento*";

- il processo infettivo tuttavia persisteva e, dunque, la paziente, in data 8 maggio 2008, si sottoponeva ad intervento di asportazione del *port* infetto, ad esito del quale veniva dimessa con diagnosi "*infezione del port sottocutaneo*";

- in data 2 settembre 2008, in assenza di miglioramento delle condizioni di salute, subiva un ulteriore intervento di sostituzione del *port* e, il 16 ottobre 2008, si ricoverava in regime di *day hospital* per la

medicazione del *port* stesso;

- in data 18 dicembre 2008, la Sig.ra *Omissis* subiva la "*revisione del connettore bendaggio e suo affondamento*". In tale ultimo caso, l'organo inquirente rilevava una difformità tra l'intervento eseguito e l'intervento indicato nella cartella clinica, nella quale era stato riportato "*sostituzione del port*".

Non essendo stati i diversi interventi (successivi al primo bendaggio gastrico) risolutivi della problematica riscontrata, la Sig.ra *Omissis* si rivolgeva all'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, i cui sanitari, dopo aver posto diagnosi di "*infezione di bendaggio gastrico*", decidevano di intervenire per la definitiva rimozione del medesimo senza riposizionamento di un nuovo bendaggio.

Secondo l'accusa erariale, i plurimi interventi chirurgici praticati non solo non si erano rivelati decisivi ma avevano anzi comportato il persistere dell'infezione addominale cagionando un danno che, con azione promossa innanzi al giudice civile, veniva accertato e poi risarcito dall'Azienda Ospedaliera. In proposito, il requirente richiamava l'esito della consulenza medico legale disposta dal giudice civile che aveva messo in evidenza il lungo periodo di sofferenza fisica e psichica patito dalla *Omissis* ed i numerosi reliquati di natura cicatriziale in regione addominale.

Si sosteneva così la piena responsabilità del *Omissis* al quale veniva imputata una colpa grave di particolare intensità per non avere saputo gestire efficacemente un'evenienza comune, ovvero l'insorgere di un

focolaio settico post-operatorio, per la cui soluzione sarebbe stato necessario eseguire un approfondimento diagnostico, atto ad individuare il germe responsabile della sepsi, mediante un esame colturale della secrezione purulenta e ciò allo scopo di somministrare una terapia antibiotica mirata.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, opponendo alla ricostruzione della Procura attrice le seguenti argomentazioni difensive. L'attività post-operatoria da lui personalmente posta in essere, limitata alla visita di controllo del 20.12.2007 e all'intervento del 05.03.2008, non poteva essere ricondotta a colpa grave, considerata la sua correttezza sul piano tecnico né, nell'ambito del giudizio civile intentato dalla *Omissis*, è stato chiarito dal CTU se l'esistenza e l'entità dell'affermato danno permanente fosse attribuibile al dott. *Omissis* o piuttosto ai numerosi interventi chirurgici subiti dalla paziente, dopo il 5.03.2008, ad opera di altri medici, anche presso altra struttura. Sotto questo profilo, rilevava l'avvenuta interruzione del nesso eziologico, atteso che il riscontrato danno estetico sarebbe da imputare ai successivi interventi eseguiti da altri medici ed alla stessa condotta della paziente che, con il suo atteggiamento di ingiustificata attesa, aveva dato causa all'aggravarsi del danno. In ogni caso, il convenuto reputava eccessiva la quantificazione del danno operata dal CTU, posto che non era stata evidenziata alcuna limitazione della danneggiata a svolgere le normali attività della vita quotidiana.

A ciò aggiungeva che la compagnia assicuratrice dell'ARNAS Garibaldi

(Faro Assicurazioni) era stata citata in giudizio nell'ambito del processo civile ma la relativa domanda era stata dichiarata improcedibile in quanto la compagnia era sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa. Rilevava, ancora, la difesa che il credito dell'ARNAS Garibaldi relativo al sinistro della sig.ra *Omissis* era stato definitivamente ammesso al passivo della procedura concorsuale per l'importo di € 56.978,37. Tale profilo, incidendo direttamente sulla recuperabilità del documento erariale contestato, non poteva dunque considerarsi estraneo al giudizio contabile e, a tal fine, chiedeva la sospensione del giudizio, ex art. 106 c.g.c., sino alla definizione della procedura concorsuale e alla determinazione del risarcimento attribuito all'ARNAS Garibaldi in sede di riparto.

Il Collegio di prime cure, dopo avere disatteso le difese del convenuto, affermava la sua responsabilità nella causazione del danno riducendolo tuttavia al cinquanta per cento rispetto alla domanda di parte attrice, in ragione del concorso causale degli altri sanitari successivamente intervenuti e non evocati in giudizio.

I giudici della Sezione di primo grado hanno quindi affermato la sussistenza del danno indiretto e la sua ascrivibilità al *Omissis*, ravvisando il nesso di causalità tra il comportamento di costui ed il danno sofferto dalla paziente; la condotta del sanitario è stata ritenuta gravemente colposa, avendo egli violato gli obblighi di servizio nei confronti dell'Azienda di appartenenza e di diligenza nell'esercizio della professione medica.

Sulla scorta del corredo probatorio in atti e, segnatamente della CTU

disposta nell'ambito del giudizio civile ove l'Azienda sanitaria è rimasta soccombente, il Collegio ha cioè ritenuto che l'evento dannoso non si sarebbe verificato qualora il Dott. *Omissis* avesse prudentemente valutato le conseguenze che sarebbero potute derivare dalla omissione di opportuni accorgimenti finalizzati a scongiurare il pericolo di infezione e di ovviarvi tempestivamente, tanto più che l'operazione bariatrica eseguita era un intervento di carattere routinario, tecnicamente semplice, mini invasivo e sicuro. Ciò che è stato sostanzialmente imputato al medico è di avere omesso il doveroso approfondimento diagnostico atto a identificare il batterio responsabile della sepsi mediante un esame colturale, accertamento che avrebbe consentito la somministrazione di una terapia antibiotica mirata, risolutiva della problematica riscontrata.

2.1. Con atto di appello regolarmente proposto, il dott. *Omissis* ha chiesto la riforma della sentenza della Sezione di primo grado n. 648/2022 del 20 luglio 2022, depositata il 14 settembre 2022. L'appellante, previa istanza di sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c., ha insistito per la propria assoluzione e, in subordine, per una ulteriore riduzione della quota di danno, con vittoria di spese.

Nei confronti della sentenza impugnata sono stati formulati i seguenti motivi di censura:

1) *"Circa la copertura assicurativa"*

L'appellante ha ribadito che la compagnia assicuratrice dell'azienda ospedaliera era stata regolarmente citata nel giudizio civile e che il giudice aveva dichiarato l'improcedibilità della domanda, essendo

stata la stessa sottoposta a procedura di liquidazione coatta amministrativa. Tuttavia, il credito dell'ARNAS relativo al sinistro in questione è stato definitivamente ammesso al passivo della procedura concorsuale per l'intero importo e, pertanto, è opportuno disporre la sospensione del processo, in attesa della definizione della procedura concorsuale, allo scopo di detrarre dall'importo richiesto la somma effettivamente assegnata all'azienda; ciò al fine di evitare un ingiusto arricchimento dell'amministrazione.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 13 della legge n.24 del 2017 (in materia di responsabilità medica), era necessario il coinvolgimento nel giudizio civile del sanitario, il quale non essendo stato informato del contenzioso attivato dalla signora *Omissis*, non aveva potuto difendersi in sede civile, con preclusione della rivalsa nei confronti della propria assicurazione privata. Su questi punti, a detta dell'appellante, il Collegio di prime cure non si è pronunciato, di talché la sentenza merita riforma.

2) *“Circa l'insussistenza di prova del danno estetico e comunque del nesso di causalità tra tale danno e il comportamento del dott. Omissis. Subordinatamente, disparità di trattamento nella ripartizione del danno”*

Secondo la prospettazione difensiva, la Sezione di primo grado avrebbe errato nell'attribuire all'appellante la responsabilità concausale del danno estetico subito dalla signora *Omissis*. La Corte non avrebbe infatti correttamente inquadrato la questione quando ha affermato che *“i danni risarciti alla paziente sono sottesi alla sofferenza patita e ai*

reliquati di natura cicatriziale in regione addominale dovuti ai plurimi interventi subiti in tale regione". In proposito, va rilevato che la CTU medico legale, su cui si fonda la pronunzia di condanna civile, aveva escluso, in relazione alle domande formulate dalla *Omissis*, la sussistenza di un danno morale o psichico risarcibile, per carenza di prova, essendo stato unicamente riscontrato un danno biologico legato agli esiti di natura estetica. Sotto questo profilo, la Procura regionale non ha fornito alcuna prova circa l'addebitabilità all'appellante del danno estetico, nella misura accertata (peraltro a diversi anni di distanza dal primo intervento) dalla consulenza tecnica d'ufficio in sede civile.

Ritiene il comparente che il danno estetico oggetto di riscontro nel giudizio civile non sia attribuibile alla propria condotta, essendo esclusivamente dipeso dai diversi ed inutili interventi successivi eseguiti da altri medici, rivelatisi del tutto inadeguati. Difetterebbe, quindi, il nesso causale tra la condotta ed il danno e, in questi termini, non appare corretta la sentenza impugnata, laddove ha ascrivito all'appellante la metà del danno, secondo un criterio di *"alto grado di credibilità razionale e di probabilità logica"*.

3) *"Subordinatamente. Circa l'insussistenza di colpa (tantomeno grave) anche nell'adozione del piano terapeutico"*

Anche a prescindere dalla mancanza di prova del danno estetico e del nesso causale, la sentenza sarebbe comunque non corretta nella parte in cui ha ravvisato la colpa grave nell'adozione del piano terapeutico successivo all'intervento, circostanza peraltro del tutto irrilevante ai fini

della produzione del danno estetico risarcito.

Dagli atti di causa, a detta della difesa, non è inoltre possibile affermare che la paziente sia stata soggetta a permanente condizione infettiva dalla data del primo intervento fino alla definitiva asportazione del bendaggio, avvenuta nel 2009. In mancanza di qualsiasi elemento di riscontro, l'iniziale processo settico indicato nella relazione del CTU doveva essere, quindi, ricondotto non ad una anomala infezione del *port* bensì a una ordinaria infezione del sito chirurgico ovvero dei tessuti molli cutanei e sottocutanei dove era impiantato il *port*. La prescrizione antibiotica del 20 dicembre del 2007 era perciò del tutto corretta.

Su questo versante, ancora, non è stata offerta la prova della mancata guarigione della paziente dopo i due interventi effettuati dall'appellante, considerato che si erano registrati dei lunghi periodi di tempo nei quali la medesima non aveva dato notizie delle proprie condizioni. Il processo flogistico poteva infatti essere dipeso da altri fattori, non riferibili al primo o al secondo intervento eseguito dall'appellante.

4) *“Circa la corresponsabilità della paziente e della struttura ospedaliera”.*

È stata altresì prospettata la carenza di motivazione della sentenza impugnata allorché non ha esaminato le responsabilità della struttura ospedaliera per non avere impugnato la sentenza civile e per non avere coinvolto il sanitario nel contenzioso, non essendo stata provata una condotta gravemente colposa dell'appellante rispetto al programma terapeutico assegnato, peraltro rispondente alle linee

guida. Per tale ragione, la ricostruzione operata dalla sentenza merita una revisione, con una ulteriore riduzione del risarcimento posto a carico dell'appellante.

5) *“Subordinatamente. Circa la quantificazione del danno estetico operata in sede civile”*

In primo grado l'odierno appellante aveva contestato le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio elaborata nell'ambito del processo civile sotto diversi profili; tuttavia, la Sezione di prime cure ha omissis qualsiasi considerazione circa la quantificazione del danno compiuta in tale sede, affermando genericamente che la relazione tecnica appare condivisibile.

Considerata la palese carenza di motivazione, si richiede un esame delle eccezioni e difese formulate nel primo grado di giudizio, con conseguente esclusione o riduzione ulteriore della quantificazione del danno estetico, in quanto erroneamente accertato nel giudizio risarcitorio. In primo grado, infatti, era stata contestata la percentuale di danno estetico liquidata, ritenuta eccessiva rispetto ai parametri vigenti, ed era stato altresì negato che il danno da inabilità temporanea assoluta e parziale fosse riferibile all'operato dell'appellante, sul punto, tuttavia, la Sezione non si è espressa.

2.2. L'Ufficio di Procura generale presso questa Sezione di appello ha depositato le proprie conclusioni in data 20.2.2023 per chiedere la conferma della sentenza impugnata. A tal fine, ha preso posizione, con analitiche argomentazioni, sulle tesi sostenute dall'appellante richiamando le considerazioni espresse dal Collegio di primo grado.

In particolare, avuto riguardo alla copertura assicurativa, ha dapprima sostenuto l'irretroattività della legge Gelli – Bianco, per come chiarito dalle pronunce giurisprudenziali citate a sostegno della propria tesi; ha poi confutato le asserzioni di controparte sul coinvolgimento dell'assicurazione privata, atteso che l'eventuale rimborso non determina l'estinzione del credito da rivalsa dell'Amministrazione nei confronti del dipendente responsabile, giacché il predetto credito si trasferisce in capo all'assicuratore.

È stata poi affermata l'autonomia del giudizio civile da quello contabile, nel cui ambito l'appellante ha avuto modo di spiegare efficacemente le proprie difese senza alcun *vulnus* derivante dal suo mancato coinvolgimento in sede civile. In ordine alla responsabilità ascritta al sanitario, l'Ufficio di Procura generale ha insistito sulla sussistenza del nesso causale affermando che l'evento non si sarebbe verificato qualora il dottor *Omissis* avesse prudentemente valutato le conseguenze che sarebbero potute derivare dall'omissione dei necessari accorgimenti finalizzati a scongiurare il pericolo di infezione.

Parimenti, ha evidenziato la colpa grave riscontrabile nell'operato del sanitario, in assenza di complessità o di difficoltà tecniche della prestazione.

Infine, sulla quantificazione del danno, tenuto conto dei successivi plurimi interventi eseguiti da altri soggetti, il pubblico ministero si è rimesso al Collegio per l'eventuale esercizio del potere riduttivo.

2.3. Con successive memorie l'appellante ha replicato alle controdeduzioni del Requirente reiterando articolatamente le difese

proposte nell'atto di appello.

2.4. L'udienza di trattazione, inizialmente fissata per il giorno 23 marzo 2023, dopo alcuni rinvii dovuti a ragioni di carattere organizzativo, è stata calendarizzata per la data odierna.

All'udienza del 16 novembre 2023, le parti hanno concluso come da verbale, riportandosi ai propri atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

1. La questione oggetto del presente giudizio di appello riguarda una fattispecie di responsabilità per danno indiretto derivante dal pagamento, in esecuzione della sentenza irrevocabile del giudice ordinario (Tribunale Civile di Catania n. 1629/2017), del risarcimento del danno arrecato ad una paziente per un'ipotesi di *malpractice* sanitaria, consistente in un trattamento medico non idoneo praticato alla stessa.

2. Nella decisione dell'odierno gravame, il Collegio ritiene opportuno ricorrere al principio della "ragione più liquida", procedendo così allo scrutinio di quel motivo di appello decisivo, atto ad assicurare l'immediata risoluzione della controversia proposta.

La previsione, tra i principi generali del processo contabile, del dovere di sinteticità (art. 5, comma 2, c.g.c.) riferito, in modo espresso, anche all'attività del giudice, rappresenta difatti non un mero stimolo all'adozione di tecniche redazionali con esso coerenti, ma l'imposizione di un vincolo al giudice sul modo in cui deve essere elaborata, e resa manifesta, la decisione.

In questa prospettiva, il Collegio ritiene di poter decidere in applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui può procedersi all'esame del motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche laddove le parti avessero posto questioni che, in base all'ordinaria sequenza logico-giuridica, dovrebbero essere soggette a prioritario esame (C. Cass., SS.UU. 9936/2014 e 23542/2015).

Con specifico riguardo alla giustizia contabile, plesso giudiziario nel quale detto principio è di pacifica applicabilità (fra le tante, cfr. Corte dei conti: Sez. II App, sent. 485/2019 e 219/2019; Sez. I App., sent. n. 399 del 11/10/2018, Sez. III App., sent. n. 355 del 19/9/2018, Sez. App. Sicilia, sent. n. 207 del 9/10/2018), esso consente di modificare l'ordine con cui, secondo il disposto dell'art. 101 c.g.c. (che replica, peraltro, il contenuto dell'art. 276 c.p.c.), le questioni andrebbero decise, permettendo di esaminare profili del merito della controversia in grado di condurre all'immediata definizione del giudizio.

E ciò, come chiarito dalla Corte di cassazione (cfr. sent. n. 11458 dell'11/05/2018), *“in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della*

questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n. 12002 del 28/05/2014)".

Ebbene, nella vicenda in esame, il ricorso al principio della ragione più liquida consente di procedere direttamente alla valutazione di quegli aspetti, aventi carattere dirimente, in grado di condurre più celermente alla definizione del giudizio.

In particolare, appare meritevole di parziale accoglimento il motivo di gravame concernente il contributo etiologico fornito dall'appellante nella produzione del danno patito dalla *Omissis*, con riferimento al ruolo concausale avuto, nella determinazione di tale pregiudizio, dagli altri sanitari successivamente intervenuti e non coinvolti nel processo contabile.

Sul punto, occorre premettere che nel giudizio civile l'appellante non era stato parte in causa e che l'iniziativa risarcitoria promossa dalla Signora *Omissis*, come espressamente riportato dalla sentenza del Tribunale Civile di Catania n. 1629/2017, mirava a conseguire il ristoro dai *"danni (patrimoniali e non) subiti in occasione dell'intervento chirurgico di bendaggio gastrico e dei successivi trattamenti terapeutici eseguiti dai sanitari dipendenti dall'Azienda ospedaliera convenuta"*.

La CTU del dott. Pietro Piccirillo, acquisita in quel giudizio, ha messo chiaramente in luce l'adeguatezza dell'intervento di bendaggio gastrico eseguito e la successiva inefficacia, invece, del protocollo terapeutico adottato dai sanitari dell'ARNAS di Catania nel trattamento della

complicanza infettiva insorta poco tempo dopo l'operazione.

Nella disamina eseguita, il CTU ha dapprima escluso la sussistenza di un danno di natura psichica persistente in capo alla *Omissis*, ritenendolo sfornito di prova concreta, giungendo a riconoscere unicamente *“un danno biologico essenzialmente legato agli esiti di natura squisitamente estetica, visibili solo in condizioni particolari (intimità, uso di bikini) e quindi, con possibilità di essere mascherati dall’abbigliamento”*.

Il giudice civile, ritenendo del tutto condivisibili le conclusioni dell'acquisito elaborato peritale, ha così attribuito alla danneggiata il risarcimento del danno estetico riscontrato nella misura percentuale indicata dal menzionato CTU, per come evincibile dalle apposite tabelle per la valutazione del danno biologico.

In ossequio al principio della circolarità delle prove che vige nel giudizio contabile, lo scrutinio da compiersi in questa sede deve tenere conto delle riportate conclusioni della surriferita CTU, costituente parte essenziale del compendio probatorio offerto dalla Procura regionale in primo grado.

Orbene, il Collegio reputa che il danno estetico riportato dalla Signora *Omissis* sia stato il frutto dell'operato di tutti i medici dell'ARNAS che hanno avuto in cura la paziente dal mese di dicembre del 2007 sino al dicembre del 2008. La mancata individuazione del batterio responsabile della sepsi e i vani tentativi di sostituire il *port*, al fine di eliminare l'infezione, hanno caratterizzato le condotte tanto dell'odierno appellante quanto degli altri sanitari non evocati in giudizio

dalla Procura regionale.

Sotto questo profilo, occorre considerare che l'apporto causale del *Omissis* è stato temporalmente più limitato rispetto a quello occupato dagli altri medici del nosocomio catanese, che lo stesso CTU ha dato atto della correttezza dell'intervento bariatrico inizialmente eseguito e che il danno estetico risarcito alla paziente è essenzialmente dipeso dai successivi ripetuti (e affatto risolutivi) interventi praticati sia dal *Omissis* sia dagli altri suoi colleghi dell'ARNAS.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene dunque che il danno imputabile all'appellante vada equitativamente ricondotto, a mente dell'art. 1226 c.c., ad un terzo della somma oggetto del risarcimento complessivo posto a carico dell'Azienda ospedaliera.

3. Per tutto quanto precede, con assorbimento delle altre doglianze prospettate sia in via principale che in via subordinata, il Collegio, in accoglimento parziale dell'appello di *Omissis*, condanna quest'ultimo al pagamento, in favore dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania, del minore importo di € 18.992,00, comprensivo di rivalutazione monetaria e con l'aggiunta degli interessi legali dalla data di deposito della sentenza di primo grado al soddisfo.

4. A seguito del parziale accoglimento del gravame, le spese del giudizio, liquidate in dispositivo a favore dello Stato, sono poste a carico dell'appellante.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione

Siciliana - definitivamente pronunciando:

- accoglie parzialmente il gravame avverso la sentenza n. 648/2022

della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana e, per l'effetto,

condanna *Omissis* al pagamento in favore dell'Azienda Ospedaliera di

Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania, del

minore importo di euro 18.992,00 (euro

diciottomilanovecentonovantadue,00) comprensivo di rivalutazione

monetaria e con l'aggiunta degli interessi legali dalla data di deposito

della sentenza di primo grado al soddisfo;

- condanna l'appellante al pagamento delle spese del giudizio in favore

dello Stato che si liquidano in euro 80,00 (euro ottanta,00).

Così deciso in Palermo, nelle camere di consiglio del 16 e del 22

novembre 2023.

L'Estensore

Il Presidente f.f.

Dott.ssa Giuseppa Cernigliaro

Dott. Salvatore Chiazese

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs.

196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

dispone con decreto

che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di cui al

comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.

Il Presidente f.f.

Dott. Salvatore Chiazese

(firmato digitalmente)

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge il 22/01/2024

Il Funzionario preposto

(dott.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione del presente provvedimento, per esclusive finalità di informazione giuridica, ovvero su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti privati.

Palermo, 22/01/2024

Il Funzionario preposto

Dott.ssa Pietra Allegra

Firma digitale